

**SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEGLI
IMPIANTI PRESENTI SUL SITO DI OSPEDALETTO (PI)**

GARA N. 13/24

CIG B0CD5C95A9

Il presente contratto (il “**Contratto**”) è stipulato in data [●]/[●]/2024

Tra

GEOFOR S.P.A., Società con socio unico Retiambiente Spa, con sede legale in Pontedera (PI), Loc. Gello, Viale America, n. 105, capitale sociale € 2.704.000,00 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 01153330509, in persona del Dott. [●], nato a [●] il [●]/[●]/[●], CF [●] munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità “**Geofor**” o la “**Committente**”)

e

[●], con sede legale in [●], Via [●], cap [●], capitale sociale [●], C.F. [●], Partita [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], in persona [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], che interviene in qualità di [●] della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●], (di seguito denominata anche “**Appaltatore**”) la Committente e l’Appaltatore potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

PARTE I

DIPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Premesse ed allegati)

- 1.1** Geofor opera nel settore della gestione dei rifiuti e svolge le attività di raccolta, trattamento e smaltimento nel territorio dei Comuni della Provincia di Pisa ed è gestore del sito impiantistico di Ospedaletto (PI) e del sito impiantistico di Pontedera (PI). il termovalorizzatore le cui linee sono state spente nel Marzo 2018;
- 1.2** Ad esito delle operazioni di gara della procedura aperta ex art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 Geofor spa ha aggiudicato, con Delibera del Consiglio di Amministrazione del [●]/[●]/[●], a [●] l’affidamento del servizio di manutenzione meccanica degli impianti e apparecchiature presenti sul sito di ospedaletto a Pisa gestito da Geofor S.p.a., in quanto la sua offerta è stata ritenuta quella Più conveniente.. È pertanto interesse delle Parti regolamentare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente atto.
- 1.3** I controlli eseguiti alla data odierna sul possesso dei requisiti attestati dall’Appaltatore in sede di partecipazione alla procedura di gara sopra menzionata hanno dato esito positivo; relativamente ai controlli in corso il contratto è sottoscritto sotto riserva. A tal fine si rinvia all’art. [●] del presente Contratto per la disciplina di dettaglio;
- 1.4** L’Appaltatore, quale soggetto affidatario dell’esecuzione dell’Contratto, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant’altro necessario all’esecuzione dei servizi affidati con il presente Contratto, per garantirne l’esecuzione a regola d’arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari.
- 1.5** Le premesse, gli atti elencati al successivo punto 1.4 ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 1.6** Sono allegati al presente Contratto:

Allegato 1) Offerta Economica

Allegato 2) DUVRI

Allegato 3) Garanzia

- Allegato 4) Permesso di lavoro
- Allegato 5) Polizza Assicurativa
- Allegato 6) Informativa Privacy

Articolo 2 (Oggetto)

2.1 Con il presente Contratto la Committente affida all'Appaltatore che accetta l'esecuzione del servizio di manutenzione degli impianti e apparecchiature presenti presso il complesso impiantistico di Ospedaletto (PI) ed in minima parte, presso le altre sedi di Geofor Spa ivi comprese la fornitura di materiali e/o ricambi necessari allo stato di mantenimento della funzionalità e sicurezza degli impianti e apparecchiature meccaniche.

Si riporta una descrizione generale delle apparecchiature e degli impianti e apparati operanti sul sito.

- A. Più specificatamente l'appalto ha ad oggetto lo svolgimento delle attività necessarie a mantenere l'integrità originaria degli impianti e apparecchiature meccaniche e finalizzate a mantenere o ripristinare l'efficienza dei beni oggetto di manutenzione, contenerne il normale degrado d'uso, garantire la vita utile dei medesimi, far fronte ad eventi accidentali.
- B. tutte le attività che richiedono il coinvolgimento dell'Appaltatore, anche con risorse aggiuntive, in attività di manutenzione che prevedono interventi specifici e/o specialistici in occasione di verifiche e certificazioni.
- C. la fornitura di tutti i materiali e ricambi necessari all'espletamento del servizio e al mantenimento della funzionalità e sicurezza degli impianti.

Per la disciplina di dettaglio delle attività oggetto del presente Contratto si rimanda agli artt. 10 e sg. del presente Contratto presentata dall'Appaltatore in sede di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche qualora non materialmente allegata.

2.2 I materiali da fornire e da usare nell'esecuzione delle suddette attività devono essere della migliore qualità nella loro relativa specie ed essere accettati dalla Committente che si riserva in ogni caso la facoltà insindacabile di rifiutare o far rimuovere quelli che ritenesse non idonei all'espletamento delle manutenzioni oggetto dell'appalto

Articolo 3

(Durata del Contratto)

3.1 Il Contratto ha durata di nr. 12 (dodici) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione (ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del procedimento). Qualora in tale periodo non sia affidata alcuna attività all'Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi di alcun titolo.

L'Appaltatore si obbliga a dare avvio al servizio entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data del provvedimento di esecuzione anticipata.

3.2 Premesso che in data 13 novembre us l'Assemblea dei Soci dell'Autorità ATO Toscana Costa ha deliberato, ad esito del procedimento avviatosi con la Delibera n.15/2019, l'affidamento diretto "in house providing" a RetiAmbiente S.p.a. del servizio di gestione dei rifiuti ed in data 17 novembre us è stato sottoscritto il relativo contratto di servizio tra RetiAmbiente S.p.a. ed ATO Toscana Costa. Pertanto a partire dal 01/01/2020 RetiAmbiente S.p.a. è il Gestore Unico dell'Ambito

Territoriale della Toscana Costa e si avvale delle Società Controllate – e tra queste Geofor S.p.A.- per l'erogazione del servizio.

Il modello organizzativo previsto nel Piano Industriale approvato dall'Assemblea dei Soci Ato Toscana Costa il 13/11/2020 è quello di una Holding industriale (Retiambiente S.p.A.) controllante le Società Operative Locale (di seguito SOL) eroganti il servizio di igiene urbana sul territorio; - ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Infragrupo e dell'art. 7 del Contratto tra Retiambiente e Società Controllate tra le funzioni di services svolte da Retiambiente s.p.a. in favore delle Società Controllate, rientrano anche le funzioni di Stazione Appaltante- attraverso una struttura qualificata ed organizzata all'interno di Retiambiente s.p.a. dedicata esclusivamente agli approvvigionamenti infragrupo .

Tutto ciò premesso si rende noto sin da ora ai concorrenti che l'Accordo Quadro si intenderà risolto, in tutto o in parte, allorché:

- a) Retiambiente espleti una procedura di gara per l'affidamento dei medesimi servizi di cui trattasi;
- b) gli Enti Regolatori (Regione Toscana, ATO) decidano modifiche nei servizi -indipendentemente dalla volontà di Geofor S.p.A.- che influiscano in modo significativo sulla regolazione dei flussi modificandone quantità o destinazioni finali;
- c) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana -indipendentemente dalla volontà di Geofor- che comportino variazioni ritenute essenziali all'Accordo Quadro;

Si specifica sin d'ora che nella ipotesi a) l'Appaltatore sarà, comunque, tenuto ad eseguire la prestazione - e l'Accordo Quadro avrà validità ed efficacia - fino all'effettivo subentro del nuovo Affidatario nell'espletamento/esecuzione dei servizi/forniture medesimi e avrà diritto al riconoscimento degli importi ad esso dovuti per le forniture/servizi effettivamente effettuate fino alla data di subentro del terzo gestore;

Nelle ipotesi b) e c) il rapporto si intenderà risolto di diritto.

In ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto, salvo l'ordinario pagamento delle forniture eseguite.

3.3 L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che il servizio di cui al presente Contratto è comunque da considerarsi a ogni effetto finalizzata alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale e pertanto la prestazione medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata

3.4 La Stazione appaltante si riserva altresì di esercitare la facoltà prevista dall'art. 120 c.9 del D.Lgs 36/2023 c.d. "quinto d'obbligo

Articolo 4 (proroga tecnica)

4.1 Qualora in prossimità della scadenza del contratto, la procedura di gara esperita da Geofor S.p.A. per l'individuazione del nuovo aggiudicatario con cui stipulare il nuovo contratto di appalto non si fosse ancora compiuta o terminata oppure qualora la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto – ai sensi del comma 10 art. 120 D.Lgs 36/2023 - a proseguire nell'esecuzione delle attività contrattualmente previste fino all'effettivo subentro del nuovo aggiudicatario.

La comunicazione di suddetta proroga deve avvenire da parte di Geofor S.p.A. tramite PEC almeno 30 giorni prima la scadenza del termine contrattuale.

4.2 L'Appaltatore si obbliga sin da ora ad accettare la proroga alle medesime condizioni del contratto originario in essere.

4.3 La proroga è limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara d'appalto già avviata o comunque fino alla data di assunzione del servizio da parte del nuovo aggiudicatario, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso oltre quanto previsto dal presente contratto per l'espletamento della prestazione. In ogni caso il tempo massimo della proroga è di (6) mesi).

Articolo 5 (Rinnovo)

5.1 Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di chiedere all'Appaltatore, a suo insindacabile giudizio, il rinnovo dell'Accordo per ulteriori 12 (dodici) mesi successivi alla data di scadenza del contratto iniziale, come stabilita dal precedente art.3.

Nel contratto opzionale la ripetizione dei servizi avviene agli stessi patti e condizioni previsti nell'Accordo iniziale.

Articolo 6 (Personale)

6.1 Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare l'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative, corrispondendo al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

L'Appaltatore si obbliga altresì a comunicare ogni variazione nel numero e/o nominativi del personale impiegato nell'Appalto.

6.2 In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata dalla Committente e/o segnalata dagli Enti competenti, la Committente sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l'Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione al Committente, né avere titolo al risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione.

6.3 L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Committente per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Articolo 7 (Sicurezza e rischi da interferenze)

7.1 L'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.

7.2 Le Parti allegano al presente contratto il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza.

Articolo 8

(Responsabile operativo del servizio)

8.1 L'Appaltatore nomina, quale proprio responsabile operativo cui è demandato il controllo sull'esecuzione e la conduzione dell'appalto il Sig./Dott. [●]

Il responsabile operativo dell'appaltatore è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica e al seguente telefono mobile: _____

8.2 In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo è cura dell'Appaltatore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

Articolo 9

(Direttore dell'esecuzione del contratto)

9.1 Geofor S.p.A. nomina quale proprio Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Responsabile della manutenzione nella persona del Sig. [●]/Dott. [●].

Il DEC è il soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che è emessa dal DEC.

9.2 Geofor si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

9.3 Il Responsabile del Procedimento (RUP) per l'affidamento oggetto del presente contratto è il Sig. [●]/Dott. [●].

Articolo 10

ATTIVITA' MANUTENTIVE

10.1 L'attività manutentiva da eseguirsi può essere prevalentemente di di tipo meccanico, elettromeccanico e attività di rimessaggio anche con carpenteria leggera.

10.2 Per quanto riguarda gli interventi di MANUTENZIONE, l'attività da eseguirsi consiste a mero titolo semplificativo e non esaustivo in:

- Manutenzione impianto di trattamento chimico-fisico di prima pioggia
- Manutenzione fosse Imhoff;
- Manutenzione serbatoi;
- Manutenzione idrauliche sul piping di servizio agli impianti;
- Manutenzione impianti di sollevamento e spinta acque e acque reflue e servizi;
- Manutenzione pompe scarica e circuito idraulico e pneumatico sull'impianto chimico-fisico;
- Manutenzione pluviali;
- Manutenzione recinzioni perimetrali del sito e cancelli;
- Manutenzione infissi;
- Manutenzione di carpenteria metallica leggera e pesante;
- Interventi di rimessaggio tra cui rubinetterie e accessori servizi igienici e docce, infissi, finestrate, passerelle, piccoli interventi di imbiancatura
- Interventi di igienizzazione e sostituzione nappe delle docce e rubinetteria

Le tipologie degli interventi manutentivi consistono in maniera esemplificativa, ma non esaustiva in:

- Sostituzione e riparazione attraverso opere di carpenteria, semplice e complessa ecc.
- Sostituzione e riparazione di circuiti, idraulici e pneumatici.
- Sostituzione motoriduttori.
- Pulizia ventilanti sala quadri
- Smontaggio e montaggio pompe, motori, agitatori e macchine da sottoporre a revisione e/o a sostituzione

- Pulizie preliminari nelle parti di macchine e/o apparecchiature oggetto di lavorazioni ed eventuali modeste verniciature su interventi di carpenteria ordinaria.
- Controllo funzionalità valvole, pompe, serraggio flange valvole e teste valvola.
- Revisione di apparecchiature meccaniche e macchine quali pompe, riduttori, ventilatori, valvole e sistemi idraulici.
- Verifica dello stato di lubrificazione delle parti mobili e ingrassaggio periodico e lubrificazione impianto, sostituzione olio e filtri olio es agitatori e pompe fanghi.
- Verifica periodiche e manutenzione sulle nr 5 fosse Imhoff e impianto di prima pioggia, autoclavi e nappe docce.
- Verifica di grigliati e camminamenti ammalorati e riparazione
- Verifica del funzionamento sistema pneumatici asservito a qualsiasi apparecchiatura.

ART. 11 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO

11.1 L'attività manutentiva deve essere svolta in funzione dei requisiti minimi (azioni manutentive di tipo preventivo, ciclico, predittivo) di verifica degli impianti e apparecchiature (richiesti dalla Committente o a seguito della rilevazione di guasti o malfunzionamenti rilevati dalla Committente o dall'Appaltatore durante il normale svolgimento delle attività sul sito.

L'Appaltatore deve comunicare per scritto alla Committente il nominativo del proprio Responsabile di Cantiere con il quale devono avvenire i flussi informativi.

Gli interventi riguardanti il sito di Ospedaletto saranno coordinati dal Responsabile di cantiere dell'Appaltatore.

Tutte le segnalazioni relative ad anomalie di funzionamento e/o guasti sono acquisite:

- dalla Committente per il tramite del Responsabile della Manutenzione o tecnico delegato per quanto riguarda la manutenzione ordinaria che le trasmette all'Appaltatore attraverso una richiesta di intervento;
- dall'appaltatore durante il normale svolgimento delle attività sul sito che le comunica al Responsabile della Manutenzione o al suo tecnico delegato.

La richiesta indica la prestazione da eseguire in relazione alle priorità individuate dalla Committente, la parte di impianto/apparecchiatura/elemento sul quale eseguire la prestazione e i tempi concessi per l'esecuzione. L'Appaltatore procede all'esecuzione della prestazione richiesta nel rispetto dei tempi stabiliti con la Committente.

L'Appaltatore provvede all'esecuzione dell'attività previo coordinamento con la Committente in merito all'esecuzione in sicurezza delle fasi operative, tale fase è regolata dal permesso di lavoro rilasciato dal Responsabile della Manutenzione della committente o dal tecnico preposto.

Sul permesso di lavoro vengono indicate le anomalie registrate, le macchine o le parti di impianto interessate, i rischi di area e le azioni di messa in sicurezza effettuate da parte della Committente.

Le attività devono essere eseguite in normale orario di lavoro diurno a partire dalle ore 7,30 del Lunedì; in caso di necessità potranno essere richiesti interventi lavorativi o anche nei giorni festivi e prefestivi.

L'Appaltatore deve garantire durante l'esecuzione del contratto – anche in caso di eventi eccezionali- un numero di addetti funzionali alla risoluzione della problematica manutentiva, fermo restando che la struttura operativa minima deve essere di almeno nr. 2 (due) addetti di cui uno con qualifica di Capo Cantiere.

L'Appaltatore deve altresì disporre di un'organizzazione in grado di intervenire su chiamata anche in orario notturno e festivo al fine di ripristinare le normali condizioni di funzionamento nel più breve tempo possibile.

11.2 L'attività di manutenzione previste dal presente Contratto possono essere così distinte:

ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE RICONOSCIUTA CON CANONE.

Rientrano in tale tipologia tutte le attività ordinarie di manutenzione (ivi comprese l'impiego di attrezzature, noleggi) necessarie all'espletamento del servizio nonché tutte le attività di verifica di cui ai punti successivi e il supporto alle verifiche di legge espletate dagli enti di controllo. È nell'organizzazione del lavoro dell'appaltatore garantire il corretto funzionamento degli impianti e stabilire la più efficace presenza sul sito allo scopo di prevenire eventuali guasti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano in tabella le apparecchiature e i sistemi sui quali svolgere le verifiche richieste.

| ATTIVITA' | PERIODICITA' MINIMA |
|--|---------------------|
| verifiche fosse Imhoff e imp. tratt. acque prima pioggia | Ogni 6 mesi |
| verifiche su nappe docce | Ogni 6 mesi |
| automazione cancelli | Ogni 4 mesi |

All'avvio dell'esecuzione del contratto l'Appaltatore è tenuto a programmare le verifiche sopra indicate nel rispetto dei programmi minimi a scadenza della Committente e per lo svolgimento in sicurezza dell'attività. Ogni prestazione viene eseguita dopo il rilascio del Permesso di Lavoro da parte della Committente.

Le prestazioni negli ambiti sopra riportati in tabella includono:

- la verifica del corretto funzionamento delle elettropompe impiegate negli impianti di sollevamento sia per acque potabili che per acque reflue e/o impianti di depurazione;
- il controllo e manutenzione di cancelli elettrici, porte, barriere automatiche e controllo accessi;
- la verifica della cartellonistica di segnalazione;

PEZZI DI RICAMBIO PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

Tutti i pezzi di ricambio fornite dall'appaltatore come pompe, valvolame, riduttori, cuscinetti, lamiere, pezzi di carpenteria metallica e tutto quanto necessario nel ripristino della funzionalità degli impianti e delle macchine dovranno avere un importo unitario inferiore a € 800,00 IVA esclusa ed ogni pezzo o insieme di pezzi deve essere accompagnato dal listino ufficiale in cui si evince il prezzo di listino al quale l'appaltatore applica lo sconto dichiarato in sede di gara.

I pezzi di ricambio il cui preventivo si spesa sia superiore ad € 800,00 IVA esclusa prima di essere impiegati e contabilizzati devono essere approvati dalla Committente. In tal caso l'Appaltatore potrà utilizzare il pezzo di ricambio solo ed esclusivamente previo consenso scritto anche per mail da parte della Committente che eventualmente verificherà la congruità del prezzo preventivato con quelli di mercato.

INTERVENTI DI REPERIBILITÀ

In caso di interventi in emergenza l'appaltatore deve essere reperibile e raggiungere il sito entro 2 ore dalla chiamata del tecnico o dall'operatore delegato. Gli eventi che, a titolo indicativo e non esaustivo, possono verificarsi e per i quali è possibile richiedere l'intervento di reperibilità sono i

seguenti: malfunzionamento a causa di blackout elettrico, malfunzionamento su linee idrauliche di acque reflue e/o servizi, malfunzionamento su apparati di servizio negli spogliatoi o in aree di magazzino e/o sul sistema di estrazione del percolato di discarica. In caso di chiamata all'Appaltatore è riconosciuta l'indennità di cui al successivo art. [●].

ART. 12- FORNITURA MATERIALI, PEZZI DI RICAMBIO E APPARECCHIATURE

12.1 I materiali e pezzi di ricambio necessari allo svolgimento delle prestazioni previste dal contratto dovranno essere conformi, oltre che alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, ISO ecc.), anche se non esplicitamente menzionate. In ogni caso essi dovranno essere di prima scelta, delle migliori qualità esistenti in commercio, nonché di larga diffusione, inoltre devono possedere caratteristiche adeguate al loro impiego ed essere idonei al luogo di installazione. Salvo diverse disposizioni della Committente, in caso di sostituzione di componenti meccanici, i nuovi componenti devono essere della stessa marca di quelli preesistenti. Per comprovati motivi ed in particolare nel caso di componenti non più reperibili sul mercato, l'appaltatore effettua un'accurata ricerca al fine di reperire componenti il più possibile simili a quelli da sostituire e devono essere sottoposti all'approvazione da parte della Committente.

12.2 In caso di approvvigionamento dei pezzi di ricambio con tempi di fornitura non immediati l'Appaltatore informa la Committente dei tempi di fornitura, che comunque devono essere tali da non compromettere la funzionalità degli impianti e delle apparecchiature.

12.3 Sono a carico dell'Appaltatore i materiali di consumo minuti "tipici" per l'esecuzione di lavorazioni ordinarie, in via indicativa e non esaustiva: olio, grasso, piccole viti convenzionali, tasselli, staffe, fascette, etichette, stracci, carta, pennelli, attrezzature minute. Tali materiali devono consentire massima autonomia operativa nell'esecuzione delle attività di routine, al fine di rispettare i tempi previsti per l'esecuzione della prestazione.

12.4 Sono a carico dell'Appaltatore inoltre tutti i DPI (dispositivi di protezione individuale quali ad esempio guanti, tute ad uso limitato, mascherine, inserti antirumore, etc.) ed i DPC (dispositivi di protezione collettiva quali transenne, schermi protettivi ecc.) idonei ad operare in Impianto conformemente ai documenti di sicurezza applicabili, in particolare DUVRI, DVR, nonché il materiale d'uso e le attrezzature individuali per il proprio personale (lampade portatili e relativi ricambi, materiale assorbente per piccoli spandimenti d'olio, stracci o carta asciugamani, etc.)

ART. 13 - AGGIORNAMENTO ELABORATI D'IMPIANTO E CERTIFICAZIONI

13.1 I disegni degli impianti oggetto di qualsiasi tipologia d'intervento, vengono consegnati o su supporto informatico (.pdf e/o .dwg), e su supporto cartaceo, all'Appaltatore. Detti disegni vengono aggiornati, con oneri a carico dell'appaltatore, dopo ogni eventuale intervento di modifica approvato, mantenendo gli stessi criteri e metodologie usati nei disegni originali o adottando le specifiche che saranno definite con la Committente. Le parti di disegno modificate dovranno essere stampate e allegate ai dati contabili.

13.2 I documenti indicati nel presente articolo e qualsiasi altra dichiarazione, certificazione o documentazione richiesta dovranno essere forniti alla Committente senza alcun ulteriore compenso. Tutte le prove di verifica e collaudo, parziali e finali, anche quelle non espressamente richiamate nel presente schema di contratto, sono a completo carico dell'appaltatore, che dovrà mettere a disposizione l'assistenza, la strumentazione e i materiali necessari.

13.3 Nel caso dell'esecuzione di modifiche di impianti, i conseguenti elaborati di progetto vengono redatti e aggiornati con oneri a carico dell'appaltatore; nel caso la Committente consegna un elaborato grafico dell'impianto oggetto di intervento, le modifiche apportate, dovranno mantenere gli stessi criteri e metodologie usati nei disegni originali. Al termine di ciascuna prestazione,

l'Appaltatore trasmette alla Committente n. 2 copie cartacee della documentazione di impianto realizzato, regolarmente sottoscritte dal responsabile tecnico o da professionista abilitato, designato dell'appaltatore, nonché una copia di tutti gli elaborati su supporto informatico (.pdf e .dwg).

13.4 L'appaltatore in tutti i casi previsti dalla legge dovrà fornire la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente e in relazione alle potenze in cui si esegue il servizio.

Pertanto dove previsto in caso di aggiornamenti di impianti elettrici occorre oltre alla dichiarazione di conformità tutti gli elaborati come relazione tecnica e tipologia dei materiali impiegati, progetto redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice e/o progetto redatto da parte di un professionista iscritto negli albi professionali.

In particolare la documentazione dovrà contenere: -Dichiarazione di Conformità dell'Impianto; -Iscrizione Camera di Commercio; -Rapporto di Verifica Impianti Elettrici CEI 64/8-6 -Relazione Tecnica; -Tipologia dei materiali utilizzati; -Schemi unifilari quadri elettrici e relative dichiarazioni di conformità; -Planimetria del manufatto con evidenziate le principali apparecchiature installate e relativa legenda.

13.5 E' facoltà della Committente la richiesta all'Appaltatore il rilievo di parti di impianti e apparecchiature esistenti.

13.6 Nell'ambito della manutenzione dei climatizzatori l'Appaltatore dovrà aggiornare la documentazione secondo quanto previsto dal DPR 74/2013 e s.m.i.

13.7 L'Appaltatore dovrà utilizzare strumentazione certificata e aggiornata ACCREDIA (Ente Italiano di Accreditamento) secondo le periodicità previste dalla norma e rilasciare i certificati di taratura della strumentazione di misura secondo la specificità degli strumenti installati e nel rispetto delle incertezze di misura riportate nell'Allegato 3.

ART. 14 – QUALIFICHE DEL PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO

14.1 L'Appaltatore nell'ambito del contratto mette a disposizione personale qualificato all'esecuzione del servizio delle prestazioni richieste, in particolare il personale deve avere i requisiti minimi previsti: dalle norme di riferimento e da ogni altro adempimento richiesto dal Dlgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalla normativa di settore.

14.2 Il personale dell'Appaltatore che presta le attività negli impianti o sulle apparecchiature identificate come spazio confinato deve essere qualificato per attività di lavoro in spazi confinati ai sensi del DPR 177/2011.

14.3 L'Appaltatore nell'ambito del contratto mette a disposizione personale qualificato all'esecuzione del servizio delle prestazioni richieste, in particolare il personale deve avere i requisiti minimi previsti in ragione delle attività prestate: dalle norme CEI di riferimento e da ogni altro adempimento richiesto dal Dlgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalla normativa di settore.

ART. 15 - MODALITA' OPERATIVE DI BASE DI GESTIONE DELL'APPALTO

15.1 Fermo restando quanto indicato nei punti specifici precedenti relativi alle prestazioni del presente Contratto l'Appaltatore è tenuto in generale a rispettare le modalità di seguito elencate.

15.2 La Committente provvede alla messa in sicurezza delle apparecchiature/macchine/sistemi secondo quanto indicato nel Permesso di lavoro.

15.3 L'Appaltatore deve garantire sempre, nell'eseguire tutte le attività previste dal contratto l'osservanza delle disposizioni riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori a cui devono attenersi le imprese appaltatrici operanti negli insediamenti produttivi di Geofor.

15.4 L'Appaltatore dovrà comunicare al Responsabile della Manutenzione o al tecnico preposto, in tempo utile eventuali manovre che si rendessero necessarie su apparecchiature/macchine/sistemi di cui al presente contratto.

15.5 L'Appaltatore durante l'esecuzione del servizio ha inoltre l'obbligo di:

- attenersi alle procedure di Geofor per l'ingresso e la permanenza del proprio personale presso l'Impianto: la registrazione dovrà essere eseguita obbligatoriamente sia all'ingresso sia all'uscita secondo la procedura vigente;
- effettuare il servizio senza causare fenomeni di degrado nelle installazioni sottoposte a manutenzione e comunque senza arrecare alcun pregiudizio, neppure indiretto, all'Impianto, a tutte le attività ivi esercitate, a Geofor e al personale da essa comunque incaricato e ai consulenti e terzi;
- attenersi a tutte le norme di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti nonché a tutte le prescrizioni e agli atti amministrativi, comunque denominati e da chiunque emanati anche solo indirettamente afferenti all'Impianto.

15.6 E' fatto divieto all'Appaltatore di utilizzare attrezzature e mezzi d'opera di proprietà della Committente.

15.7 Ogni attività svolta dall'Appaltatore è soggetta a verifica finale da parte del Responsabile della Manutenzione con relativa firma di chiusura sul permesso di lavoro.

15.8 Ogni attività dell'Appaltatore deve essere svolta in conformità alla normativa vigente in materia ambientale. Per quelle attività per le quali lo ritiene opportuno, la Committente fornisce all'Appaltatore, anche attraverso momenti formativi ai quali l'Appaltatore è tenuto a partecipare, le informazioni e le indicazioni necessarie.

15.9 L'Appaltatore dovrà altresì:

- tenere sotto controllo l'eventuale uso di sostanze pericolose o tossico-nocive;
- evitare le dispersioni di prodotti o residuati liquidi, quali ad esempio, lubrificanti, prodotti chimici per la pulizia o usati come additivi, residui di lavaggi, ecc.;
- raccogliere in maniera differenziata e classificata tutti gli scarti e residui provenienti dalle operazioni di manutenzione, assicurando la pulizia dell'ambiente in cui ha operato.

15.10 Tutte le operazioni di manutenzione devono essere svolte avendo quale obiettivo la minimizzazione della produzione di rifiuti.

15.11 I materiali o i rifiuti prodotti durante l'attività di manutenzione dovranno essere raccolti in maniera ordinata e differenziati per tipologia in modo da consentirne il corretto smaltimento e/o il recupero ai sensi del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in materia di tutela dell'ambiente.

15.12 Non è consentito alcun tipo di deposito incontrollato sul suolo di materiali di alcun genere ma è obbligo dell'Appaltatore depositare gli stessi nelle aree indicate dalla Committente.

15.13 E' a carico dell'Appaltatore lo smaltimento dei materiali, ricambi ormai obsoleti o rovinati o, comunque, inutilizzabili come restano a carico dell'Appaltatore la gestione di tutti i materiali/attrezzature obsolete o danneggiate di sua proprietà necessarie all'esecuzione del servizio.

15.14 La Committente metterà a disposizione dell'Appaltatore un'area ben definita all'interno del locale "Magazzino" presente c/o il termovalorizzatore dove potrà custodire anche all'interno di armadi eventuali materiali e componenti.

ART. 16 - OBBLIGHI DELLA COMMITTENTE

16.1 Fermi restando gli altri obblighi previsti nel presente Contratto, la Committente si impegna a:

- a) nominare un referente che coordini le attività di propria competenza ed eserciti il potere di controllo per conto della stessa sulla corretta esecuzione del Contratto da parte dell'Appaltatore, oltre che del rispetto, da parte di quest'ultimo, di tutte le prescrizioni di legge e contrattuali;
- b) fornire all'Appaltatore ogni informazione utile e/o necessaria alla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e delle disposizioni in materia di sicurezza;
- c) delocalizzare, prima della consegna del cantiere, gli eventuali manufatti e/o apparecchiature che possano ostacolare o rendere solo più difficoltosa l'eventuale presa in consegna del cantiere;
- d) provvedere al pagamento del corrispettivo;
- e) eseguire puntualmente ed in buona fede tutte le obbligazioni previste a suo carico nel presente Contratto.

16.2 Oltre agli obblighi di cui al presente Contratto ed a quelli normativamente previsti, nessun altro onere è imputabile alla Committente a qualsivoglia altro titolo.

Articolo 17 (Verifiche e controlli sui servizi)

17.1 Geofor s.p.a. provvede alla vigilanza ed al controllo dei servizi designando all'uopo i soggetti abilitati a rappresentarla, tra cui il Direttore dell'Esecuzione Contratto (DEC). L'Appaltatore dipende direttamente da tali soggetti per tutte le disposizioni relative ai servizi oggetto dell'appalto; di norma le disposizioni potranno essere trasmesse via fax e/o mail o anche verbalmente nei soli casi di urgenza.

Il personale così individuato ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, opportune verifiche volte ad accertare la piena rispondenza e l'esatta osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

Articolo 18

(Verifiche ai sensi del sistema di gestione)

18.1 L'Appaltatore si rende disponibile a ricevere audit e sopralluoghi presso la propria sede legale e/o produttiva da parte di un incaricato qualificato della Committenza, in quanto Geofor s.p.a. è dotata di un sistema integrato di gestione qualità, ambiente e sicurezza.

Le verifiche con esito negativo, che determineranno la Non Conformità (NC) a carico dell'Appaltatore, potrà divenire causa di risoluzione contrattuale per inadempimento.

PARTE III
VICENDE CONTRATTUALI

Articolo 19
(Obblighi dell'Appaltatore relativi
all'esecuzione del servizio/fornitura)

19.1 L'Appaltatore oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli altri articoli del presente contratto si obbliga altresì a eseguire tutte le prestazioni contrattualmente previste, nessuna esclusa, a regola d'arte, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia. A tal fine l'Appaltatore dichiara sin da ora di disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, personale, mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali. Si applicano gli articoli [●] (PENALI) e [●] (RISOLUZIONE) del presente Contratto.

Articolo 20
(Subappalto)

20.1 L'Appaltatore dichiara, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, di non ricorrere al subappalto

(OPPURE IN ALTERNATIVA)

l'Appaltatore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nei limiti previsti dall'art. 119 del D.lgs 36/2023, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nelle misura percentuale ed ai soggetti di seguito indicati:

| Descrizione prestazione | Quota % | Subappaltatori <i>(indicare ragione sociale, P.IVA e sede legale)</i> |
|-------------------------|---------|---|
| | | |
| | | |
| | | |

20.2 Nei casi previsti dall'art. 119 comma 11 del D.lgs 36/2023 la Committente dichiara che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite; a tal fine si precisa che:

- a) la fattura deve essere inviata alla Committente direttamente dall'Appaltatore che deve indicare, oltre a quanto previsto al precedente art. 19, solamente l'importo da corrispondersi direttamente al subappaltatore (ossia la fattura deve contenere esclusivamente la prestazione del subappaltatore);
- b) la fattura deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'Appaltatore attestante l'esecuzione a regola d'arte della prestazione eseguita dal subappaltatore.

20.3 L'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Committente, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni:

1) copia autentica del contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, contenente l'indicazione puntuale dell'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

2) dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della parte V del Libro II del D.Lgs. 36/2023;

3) dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023

⊙ una dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di uno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);

⊙ la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

20.4 L'Appaltatore si obbliga a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Si obbliga altresì a corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Articolo 21

(Inadempimenti e penali)

21.1 Oltre alle eventuali penali espressamente previste nei singoli articoli del presente Contratto, si applicano le disposizioni che seguono. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per inadempienza la mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni previste nel presente Contratto, nonché qualsivoglia inosservanza o mancanza in genere agli obblighi ed alle prescrizioni in esso contenute.

21.2 Nel caso in cui l'Appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente contratto, Geofor si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti le seguenti penali.

21.3 Le Parti convengono che per ciascun giorno di ritardo rispetto alle attività previste dalla manutenzione per causa esclusivamente imputabile all'Appaltatore e non dipendente da cause di forza maggiore – l'Appaltatore corrisponderà alla Committente una penale giornaliera pari all'1 (uno) per mille del complessivo importo previsto a titolo di corrispettivo dell'Appaltatore ai sensi del precedente art. 12 del Contratto. Geofor potrà recuperare la somma maturata dall'applicazione della penale mediante escussione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 19 del Contratto, fideiussione che dovrà essere reintegrata nei successivi 30 (trenta) giorni ovvero decurtando il corrispettivo dovuto all'Appaltatore dell'importo della penale.

21.4 Le Parti convengono che per ciascuna mancata risposta in caso di richiesta di servizio al di fuori dell'orario di lavoro l'Appaltatore corrisponderà alla Committente una penale forfettaria di € 500,00 (euro mille/00). Geofor potrà recuperare la somma maturata dall'applicazione della penale mediante escussione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 19 del Contratto, fideiussione che dovrà essere reintegrata nei successivi 30 (trenta) giorni ovvero decurtando il corrispettivo dovuto all'Appaltatore dell'importo della penale.

21.5 Le Parti convengono che la eventuale mancata consegna degli elaborati aggiornati, secondo quanto previsto dall'Art.13, entro 10 giorni lavorativi dall'ultimazione del servizio per cui è necessario l'aggiornamento documentale, l'Appaltatore corrisponderà alla Committente una penale giornaliera pari all'1 (uno) per mille dell'importo previsto a titolo di corrispettivo per il servizio di manutenzione. Geofor potrà recuperare la somma maturata dall'applicazione della penale mediante escussione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 19 del Contratto, fideiussione che dovrà essere reintegrata nei successivi 30 (trenta) giorni ovvero decurtando il corrispettivo dovuto all'Appaltatore dell'importo della penale.

21.6 Le Parti convengono che nel caso di ritardo per la fornitura di materiale di ricambio rispetto alle tempistiche dichiarate secondo l'art. 9.2 – ritardo per causa esclusivamente imputabile all'Appaltatore e non dipendente da cause di forza maggiore – per ciascun giorno di ritardo in giornate lavorative l'Appaltatore corrisponderà alla Committente una penale oraria pari all'1 (uno) per mille dell'importo previsto a titolo di corrispettivo per le attività di manutenzione, ai sensi del precedente art. 16 del Contratto. Geofor potrà recuperare la somma maturata dall'applicazione della penale mediante escussione della garanzia fideiussoria di cui all'art. 19 del Contratto, fideiussione che dovrà essere reintegrata nei successivi 30 (trenta) giorni ovvero decurtando il corrispettivo dovuto all'Appaltatore dell'importo della penale.

21.7 A seguito dell'avvenuto riscontro e quantificazione delle penali comminate all'Appaltatore, Geofor procederà ad inviare allo stesso una comunicazione, mediante lettera raccomandata via PEC, indicante l'ammontare delle penali e/o dei danni e le relative motivazioni.

In ogni caso è fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento del maggior danno subito nonché la risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore.

Per ogni altra inadempienza o violazione del presente Contratto non rientranti nelle fattispecie sopra descritte: da un minimo di € 100,00 (euro Cento/00) ad un massimo di € 800,00 (euro ottocento/00).

21.8 E' comunque fatto salvo il diritto di Geofor s.p.a. alla risarcibilità del danno ulteriore derivante dall'inadempimento.

21.9 In caso di temporanea sospensione o di interruzione del servizio/fornitura da parte dell'appaltatore, Geofor s.p.a. ha il diritto di rivalersi nei confronti dell'appaltatore per i costi sostenuti per il mantenimento della continuità del servizio/fornitura, fermo restando ogni altro diritto o azione.

21.10 La penale è comunicata all'Appaltatore, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

21.11 E' facoltà di Geofor S.p.A. compensare l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere all'appaltatore o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva.

Articolo 22 (Risoluzione)

22.1 Fermo rimanendo quando già previsto nei precedenti articoli [, Geofor S.p.A. ha il diritto di risolvere il contratto, oltreché nelle ipotesi di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, nei seguenti casi:

- a) Grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 o ai piani di sicurezza;
- b) fusione, scissione, mutamento della compagine societaria della società facente capo all'Appaltatore senza alcuna comunicazione alla Committente;
- c) manifesta incapacità o inidoneità dell'Appaltatore, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio/fornitura;
- d) abbandono arbitrario dei servizi/fornitura o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore salvo il caso in cui ricorrano cause di forza maggiore ovvero cause non imputabili all'Appaltatore;
- e) violazione del divieto di cessione del Contratto o delle modalità di cessione del credito di cui all'art. [●] del presente Contratto o in caso di cessione, totale o parziale, degli obblighi derivanti dal Contratto;
- f) subappalto non autorizzato dalla Committente o posto in essere in violazione delle norme vigenti in materia
- g) reiterata deficienza o grave negligenza nell'esecuzione dei servizi/fornitura, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e corretta esecuzione dell'appalto a giudizio di Geofor S.p.A.;
- h) (se del caso) revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- i) mancata eliminazione, nei modi e nei tempi prescritti dalla Committente, dei difetti riscontrati durante i controlli comunque effettuati dalla Committente e mancata esecuzione in maniera corretta delle prestazioni affidate;
- j) impedimento all'esercizio dei poteri di controllo da parte di Geofor S.p.A. e rifiuto di collaborazione;
- k) mancata presentazione, integrazione e perdita di efficacia della garanzia fideiussoria e delle polizze assicurative
- l) mancato adempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i;
- m) violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001
- n) applicazione di penali nella misura superiore al 10,00% dell'importo contrattuale;
- o) ogni altra ipotesi di risoluzione di contratto pubblico prevista dalla Legge vigente in materia

22.2 In ogni caso di risoluzione Geofor S.p.A., oltre all'applicazione delle eventuali penalità previste, procederà a nuova aggiudicazione del servizio scorrendo la graduatoria di gara, all'incameramento della cauzione definitiva prestata, all'eventuale esecuzione in danno .

22.3 Geofor S.p.A. si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni eventualmente patiti ed imputabili a colpe dell'Appaltatore. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrer, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

22.4 Anche in caso di risoluzione l'Operatore economico è tenuto, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione dell'appalto per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Operatore economico.

Articolo 23

(Recesso)

23.1 Ai sensi dell'art. 1373 cod. civile Geofor S.p.A. ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto da inoltrarsi via PEC almeno 30 giorni naturali antecedenti la data del recesso.

23.2 Qualora la Committente receda dal Contratto, all'Appaltatore sono riconosciuti, con riferimento al momento dell'invio della comunicazione di cui al precedente punto 1, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente Contratto.

Articolo 24

(Divieto di cessione del contratto)

24.1 E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

24.2 Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

Articolo 25

(Cessione del credito)

25.1 La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

Articolo 26

(Invalidità parziale)

26.1 L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Contratto non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente contratto, che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

Articolo 27

(Responsabilità dell'Appaltatore)

27.1 L'appaltatore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso Geofor S.p.A. sia verso i terzi di qualunque danno arrecato a cose e persone in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti, che potrebbero derivare agli addetti al servizio, alle persone, agli animali o alle cose, sollevando pertanto Geofor S.p.A. nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. Parimenti l'Appaltatore è comunque considerato quale unico responsabile nei confronti della Committente e di eventuali soggetti terzi per eventuali danni causati in dipendenza delle operazioni di transito e di carico all'interno dell'impianto Geofor s.p.a. di Pontedera (PI) .

27.2 Eventuali sanzioni che Geofor S.p.A. dovesse subire per fatti e/o atti riconducibili allo svolgimento del servizio sia riguardo agli aspetti burocratico/amministrativi, sia riguardo a quelli esecutivi di competenza dell'Appaltatore, danno diritto di rivalsa nei confronti del medesimo.

In tal caso Geofor S.p.A. informa dell'atto contestativo e dell'eventuale sanzione l'appaltatore affinché lo stesso possa intervenire, avendovi interesse, presso gli organi contestanti e/o sanzionanti nella fase procedimentale.

Il diritto di rivalsa da parte di Geofor S.p.A. è attuato qualora l' Appaltatore non abbia provveduto direttamente al pagamento della sanzione stessa.

27.3 Geofor S.p.A. è espressamente ed esplicitamente esonerata da ogni responsabilità per qualsiasi danno diretto o indiretto, arrecato da terzi in genere, all'Appaltatore, ed in particolare ai beni, attrezzature ed impianti di sua proprietà adibiti al servizio, nonché al suo personale, tranne che non vi concorra colpa grave e manifesta di Geofor.

PARTE IV **DISCIPLINA ECONOMICA**

Articolo 28 **(Corrispettivo)**

28.1 I corrispettivi riconosciuti all'appaltatore per l'espletamento del servizio sono quelli risultanti dall'offerta presentata in sede di gara e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e più precisamente di:

| VOCE | CORRISPETTIVI Iva ed oneri della sicurezza esclusi |
|---|---|
| A) Servizio di manutenzione ordinaria come definita nello schema di contratto | |
| B) servizi a misura per interventi di manutenzione programmata e verifiche individuati secondo l'elenco prezzi facente parte dei documenti di gara. | |
| C) pezzi di ricambio per l'esecuzione delle attività di cui al punto A) | |
| D) Importo per ogni intervento in reperibilità | |

- per le attività definite "manutenzione ordinaria come riportato nel presente Contratto" € [●] oltre IVA _____, più € [●] (euro/00) oltre IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- per le attività elencate nell'allegato "Elenco Prezzi", il corrispettivo è quello risultante dal ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

- per il riconoscimento dei pezzi di ricambio con prezzo unitario inferiore agli 800,00 euro il corrispettivo è quello risultante dal ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara sui listini ufficiali offerto in sede di gara.

Articolo 29

(Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)

29.1 Le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore destinate a Geofor dovranno riportare il seguente CODICE DESTINATARIO UNIVOCO (codice SdI): A4707H7

L'appaltatore è obbligato ad indicare sulla fattura il seguente codice identificativo gara (CIG): [●]

La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura di cui Geofor s.p.a. non è responsabile e perciò senza che ciò implichi il diritto dell'appaltatore di richiedere interessi per ritardato pagamento.

L'Appaltatore prende atto che la fatturazione avverrà con le seguenti modalità:

- Per le attività definite "manutenzione ordinaria" l'Appaltatore emette fattura mensilmente per un importo, comprensivo della quota relativa degli oneri per la sicurezza, pari a 1/12 (un dodicesimo) del corrispettivo annuale dovuto per il Servizio di Manutenzione;
- Per le attività svolte su specifica richiesta della Committente, l'Appaltatore emette fattura mensilmente per le attività svolte nel corso del mese;

29.2 La Committente emette fattura contestualmente alla sottoscrizione del contratto per la compravendita dei ricambi giacenti in magazzino avente termine di pagamento di 60 GG DFFM.

29.3 Le fatture emesse dall'Appaltatore sono pagate entro 90 giorni d.f.f.m. bonificando sul conto corrente di cui al successivo punto 29.7

29.4 I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973. A tal fine l'Appaltatore dichiara che:

➤ i corretti riferimenti dell'Impresa sono i seguenti:

- Codice Fiscale Impresa _____;
- *(Solo in caso di società in cui i soci prestano attività lavorativa per la società è necessario che siano riportati i C.F. dei singoli soci oltre a quello della società):*
 - Nome e cognome socio _____ C.F. _____
 - Nome e cognome socio _____ C.F. _____
 - Nome e cognome socio _____ C.F. _____
 - Nome e cognome socio _____ C.F. _____

➤ i corretti riferimenti INPS/INAIL sono i seguenti:

Matricola azienda INPS _____ e sede INPS competente _____;
Codice ditta INAIL _____ e sede INAIL competente _____;
CCNL applicato: _____;

29.5 In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

Geofor S.p.A., al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il

termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

29.6 Il pagamento degli oneri della sicurezza avviene con la prima fattura utile

29.7 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dall'Appaltatore il CIG (codice identificativo gara) .

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'Appaltatore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo:

- a) comunica a Geofor S.p.A. che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:

- b) dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:

- c) si obbliga a comunicare a Geofor S.p.A. gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

- d) si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;

- e) si obbliga a dare immediata comunicazione a Geofor S.p.A. ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

29.8 È facoltà di Geofor S.p.A. compensare con il pagamento del corrispettivo dei servizi eventuali somme che l'Appaltatore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei confronti di Geofor S.p.A..

29.8 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che il CIG è il seguente:
B0CD5C95A9

Articolo 30

(Cauzione Definitiva)

30.1 A garanzia del pieno e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto nonché a garanzia e dell'eventuale risarcimento danni e/o del rimborso delle somme che la Committente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di

inadempimenti o cattiva esecuzione dell'appalto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto l'Appaltatore presta, in favore di Geofor S.p.A., la cauzione definitiva nelle forme e nei termini di cui all'art. 117 del D. Lgs. 36/2023. (vd. Alleg. [●])

Geofor S.p.A. può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Geofor senza necessità di dichiarazione giudiziale o stragiudiziale. La prestazione della cauzione definitiva non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno eventualmente procurato a Geofor S.p.A., indipendentemente dal suo ammontare ed anche se superiore all'importo della cauzione.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione definitiva è incamerata da Geofor sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti; qualora l'importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.

30. 2 La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

30.3 La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque finché non siano definite le reciproche ragioni di debito e di credito ed ogni eventuale pendenza, che dovessero insorgere tra le Parti nell'esecuzione del contratto.

30.4 In ogni caso compete alla Committente un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

30.5 Nel caso in cui, per qualunque motivo, la Committente dovesse rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo, l'Appaltatore provvede immediatamente alla sua ricostituzione.

Articolo 31 (Polizza Assicurativa)

31.1 L'Appaltatore tiene completamente sollevata e indenne la Committente da ogni responsabilità (amministrativa, civile e penale) diretta e/o indiretta sia verso Geofor S.p.A o suoi dipendenti, sia verso terzi per danni alle persone o alle cose causati nell'esecuzione del presente contratto.

In particolare l'Appaltatore assume ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione delle prestazioni oggetto del presente contratto sotto il profilo giuridico, economico ed organizzativo, sollevando Geofor S.p.A da qualsiasi responsabilità.

31.2 Per i suddetti motivi l'Appaltatore consegna alla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, la polizza assicurativa nr. [●] emessa dall'Agenzia di [●] avente le seguenti condizioni e garanzie minime:

- ✓ validità non inferiore alla durata dell'appalto;
- ✓ massimale per sinistro, persona o cosa non inferiore ad € [●];
- ✓ [SOLO PER SERVIZI]]copertura dei danni derivanti dall'esecuzione del servizio appaltato o, comunque, da esso dipendente o ad esso connessa [, inclusi i danni da inquinamento derivanti dallo svolgimento del servizio];

✓ copertura anche di una garanzia RCO avente il medesimo massimale di cui sopra .

31.3 Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili a Geofor S.p.A .

31.4 Resta inteso che l'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la stipula del contratto e per la sua validità. Pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, Geofor si riserva la facoltà di risolvere il contratto fatto salvo il diritto di Geofor S.p.A. al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, con incameramento della cauzione.

31.5 Eventuali danni di cui sia responsabile l'Appaltatore eccedenti i massimali e/o le somme ed i capitali assicurati dalle suddette polizze assicurative, resteranno ugualmente ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

PARTE V **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 32 **(Clausola 231)**

32.1 L' Appaltatore dichiara di:

- essere a conoscenza che Geofor SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 (d'ora in avanti Modello 231) ed un Codice Etico del Gruppo Retiambiente. Un estratto del Modello 231 ed una copia del Codice etico del Gruppo Retiambiente sono consultabili sul sito Internet della società (<http://www.geofor.it>). L'appaltatore dichiara di aver letto dal sito aziendale i suddetti documenti e di averli compresi.
- impegnarsi a rispettare quanto riportato nei suddetti documenti e ad astenersi nelle attività realizzate con Geofor SpA da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.lgs 231/01 ed ss.mm.ii o che comporti una violazione di quanto riportato nel predetto Modello 231 o nel Codice Etico del Gruppo Retiambiente ;
- impegnarsi altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi di comportamento e tutte le disposizioni presenti nella suddetta documentazione. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenta grave inadempimento contrattuale riconoscendo a Geofor SpA la possibilità di recedere dal contratto e di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del codice civile, a mezzo comunicazione via PEC o via fax, ivi incluso il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti;
- manlevare fin d'ora la Geofor per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima, quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dell'Appaltatore o di suoi eventuali collaboratori.

Art. 33 **(Documentazione antimafia ed altra documentazione)**

33.1 In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto in caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

33.2 Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

- a) esaurita la fase di controllo emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
- b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

33.3 In tale ipotesi l'Appaltatore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per Geofor.

33.4 Resta salvo il diritto di Geofor al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Articolo 34 (Domicilio contrattuale)

34.1 Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

| Per la Committente a: | Per l' Appaltatore a: |
|------------------------------|------------------------------|
| Geofor S.p.A. | |
| Viale America, 105 | Via |
| 56025 Pontedera | Cap Città |
| c.a. DEC | c.a. |
| PEC: geofor@legalmail.it | PEC: |

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.

Ogni comunicazione e notificazione all'Appaltatore si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Articolo 35 (Riservatezza)

35.1 L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente all'Appaltatore per l'esecuzione del Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla disciplina della riservatezza, fatte salve le informazioni rese note a terzi in virtù di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.

35.2 L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Committente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra.

Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del Contratto.

A tal fine le Parti dichiarano che il nominativo dei propri responsabili al trattamento dei dati sono i seguenti:

- per la Committente: [●] ;

-per l'Appaltatore: Sig. [●].

35.3 Gli obblighi di cui al presente articolo cessano nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti e dati siano o divengano di pubblico dominio, o si trovassero già in possesso di Geofor prima che fossero forniti dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso ai sensi del Contratto.

35.4 Per l'inadempienza degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente articolo, la Committente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni dell'Appaltatore, può applicare una penale di € 250,00 per ciascuna violazione.

Articolo 36

(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 2016/679/UE, la parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali è necessario all'esecuzione del contratto.

Articolo 37

(Foro competente)

37.1 Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e l'Appaltatore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Pisa.

Articolo 38

Interpretazione del presente contratto

38.1 Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel contratto.

38.2 Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore dichiara:

- a) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Contratto e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara;
- b) che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto e dagli altri documenti di gara, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
- c) di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni;
- d) di essere particolarmente esperto nell'esecuzione della tipologia di appalto in oggetto.

38.3 In caso di clausole del presente contratto non compatibili o apparentemente non compatibili tra loro, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o

regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

Articolo 39
(Norme di rinvio)

39.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 36/2023, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

Per Geofor S.p.A.

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

Per l'Appaltatore

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)